

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LII-bis
n. 33**

RELAZIONE

**SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione
BASILICATA**

Trasmessa alla Presidenza il 4 febbraio 2008

PAGINA BIANCA

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE IN BASILICATA

Raccomandata

Potenza, lì 4 febbraio 2008

Ill.mo Signor Presidente del
Senato della Repubblica

= R O M A =

Ill.mo Signor Presidente della
Camera dei Deputati

= R O M A =

Ill.mo Signor Presidente del
Consiglio dei Ministri

= R O M A =

Prot. n. 87 /2008/ UFF/GAR.

OGGETTO: Relazione annuale ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, legge 27
luglio 2000, n. 212 -**1**

Con la presente relazione questo Ufficio ritiene di reiterare quanto scritto nella relazione dello scorso anno sulla struttura, funzioni e poteri del Garante del Contribuente.

“ La composizione collegiale, così come prevista dall' art. 13, 2° comma, legge 212/2000, deve essere conservata, soprattutto per le pregresse esperienze professionali dei tre componenti.

Però, secondo quanto è stato fatto presente nelle precedenti relazioni, appare necessario operare legislativamente per:

- a) la nomina di due componenti supplenti, e ciò per evitare che – in caso di assenza o impedimento di membri effettivi – l' ufficio subisca interruzione della normale e quotidiana attività;

- b) porre come termine di durata quadriennale dell' incarico una unica data che, avuto riguardo al quadriennio in corso, può essere fissata al 31 dicembre 2009".

2

La giurisprudenza delle Magistrature superiori e la dottrina ribadiscono la superiorità gerarchica della legge 212/2000 sulle altre norme dell' ordinamento tributario, sicchè l' interprete deve considerare la norma statutaria prevalente su tutte le altre.

3

Coralmente viene auspicato che al Garante siano dati poteri incisivi:

a) in materia di avvio della procedura di autotutela la sospensione del termine di almeno quattro mesi per il ricorso alla Commissione Tributaria provinciale, in modo da evitare che si instaurino liti giudiziarie lunghe e costose. Introdurre, nello Statuto una norma che consenta al contribuente la facoltà di impugnare dinanzi al giudice tributario il diniego dell' Ufficio finanziario (sono frequenti i provvedimenti negativi privi di valida e condivisibile motivazione, in violazione dell' art. 7) ;

b) inibire il fermo amministrativo quando vi è rilevante sproporzione tra il credito fatto valere dal concessionario ed il valore dei beni sottoposti a tale misura o quando per lo stesso credito è stata iscritta ipoteca su immobili di valore più che sufficiente a soddisfare la pretesa tributaria. Non va sottaciuto che il "fermo" avviene, per lo più, su autoveicoli che costituiscono gli strumenti di attività lavorativa del contribuente, il quale, in tal modo, si vede costretto a " subire" il pagamento del debito (qualche volta non esattamente giustificato), pur di non compromettere l' attività della impresa;

c) ampliare l'attivazione della procedura di autotutela, estendendola ad atti che non riguardino soltanto accertamenti o riscossioni.

4

Compensazione tributaria.

La Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la sentenza n° 12262 del 25/5/2007 ha rimeditato l' istituto in oggetto ritenendo che " vada applicato in casi espressamente previsti e ciò in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, non potendosi derogare al principio secondo cui ogni operazione di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell' art. 8, comma 1, legge 212/2000 il quale – nel prevedere in via generale l'estinzione dell' obbligazione tributaria per compensazione - ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l' estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall' anno di imposta 2002".

Il contrasto con la sentenza Cass. Sez. Trib. N. 22872 del 24/2 – 25/10/2006 è evidente, sicchè è oltremodo necessario che siano emanati i regolamenti di cui al comma 8 dell' art. 8 dello Statuto.

Questo Garante auspica ogni intervento consentito alle Onorevoli Autorità in indirizzo per far sì che le enunciazioni contenute in leggi moderne – per assicurare parità di posizioni FISCO – CONTRIBUENTE – non rimangano inattuato.

5

Sulle ripetute violazioni dell' art. 3, 3° comma, dello Statuto questo Garante del contribuente esprime meraviglia e considera deleterie tali violazioni in un ordinamento democratico, ispirato ad un corretto esercizio dell' attività dei poteri dello Stato, ad iniziare proprio da quello legislativo.

6

La Corte costituzionale con la sentenza n. 366 del 2007, depositata il 7 novembre, ha dichiarato la illegittimità Costituzionale del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.P.R. 600 del 1973 .

Al riguardo si è data la circostanza che questo Garante, nella pratica Marrese Sylvia Lydia, nata a Toronto (Ontario – Canada) lì residente ma iscritta all' AIRE di Pisticci, ha richiamato – con il provvedimento 7 agosto 2007 di invito all' autotutela rivolto all' Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera – il 1° comma dell' art. 6 dello Statuto con il quale si dispone che " l' Amministrazione finanziaria deve assicurare l' effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati". L' Ufficio ha annullato l' atto in autotutela, concordando, poi, con la contribuente la giusta misura della imposta INVIM.

7

Responsabile del procedimento.

Ancora inattuata è la disposizione di cui all'art. 7, 2 comma lettera a, dello Statuto.

La Corte Costituzionale, con l' ordinanza 377/2007, ha osservato che " tale adempimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e della imparzialità della P.A., predicati dall' art. 97, comma 1, della Costituzione".

Le vicende del D.L. in via di conversione dinanzi al Parlamento ne mettono in forse l'approvazione, anche a causa della crisi politica in atto.

Comunque, è necessario che contrariamente a quanto sostiene EQUITALIA (basterebbe indicare un Ufficio competente) deve essere indicato il responsabile persona fisica (nome e cognome) anche ai fini di eventuali azioni di responsabilità.

8

I suesposti argomenti, di maggiore rilevanza di politica legislativa, sono quelli che questo Garante ha inteso trattare .

La presente relazione, elaborata dall' Ufficio e redatta dal presidente, viene sottoscritta come segue:

Dr. Francesco Lazazzera - Presidente

Col.a Antonio Mascaro - Componente

Dr. Giuseppe Iaculli - Componente

